

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1

Denominazione

E' costituita una società per azioni, a totale capitale pubblico, ai sensi dell'art. 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali) denominata "Parchi Val di Cornia S.p.A."

Art. 2

Sede

La Società ha sede in Piombino, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

L' organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie e di istituire e sopprimere unità locali operative, nell'ambito del territorio regionale.

Art. 3

Durata

La durata della Società è fissata sino al 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata anche più di una volta per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata a termini di legge.

Art. 4

Scopo e natura della società

"Parchi Val di Cornia S.p.A." è una società a totale partecipazione pubblica costituita per la gestione come sistema integrato dei Parchi e Musei dei Comuni compresi nel territorio della Val di Cornia e di

quelli contermini, assieme alle relative attività strumentali ed accessorie.

Con l'espressione "Gestione come sistema integrato dei Parchi e Musei" si intende l'esercizio congiunto e sinergico di tutte le attività strumentali alla conservazione, alla valorizzazione, alla tutela ed alla fruizione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito indicato come "Codice").

I soci pubblici esercitano congiuntamente sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed attività: il controllo si esplica tramite gli organi di governo dei Comuni, gli organi consiliari, nei modi eventualmente previsti dagli specifici regolamenti e negli articoli del presente statuto, che seguono.

La società può operare secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti «in house».

Art. 5

Oggetto

Ai fini del conseguimento degli scopi sociali di cui al precedente articolo, la Società potrà in via diretta ed esclusiva nei confronti dei soci, svolgere le seguenti attività:

- a) gestione musei e predisposizione dei servizi strumentali alla loro fruizione al pubblico, come prenotazione e servizi di biglietteria, manutenzione, vigilanza;
- b) controllo sul territorio per quanto riguarda il rispetto delle norme vigenti in materia di Aree Protette;
- c) corretta conservazione, valorizzazione, manutenzione, delle aree protette e del sistema dei Parchi e svolgimento di tutte le attività strumentali alla loro idonea fruizione;
- d) ogni attività che sia strumentale alla tutela, valorizzazione, conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico conferito, nei limiti e nelle forme di cui al "Codice";
- e) gestione di attività strumentali e/o connesse al sistema integrato per conto di singoli comuni;
- f) funzioni di stazione appaltante per l'affidamento di servizi aggiuntivi con rilevanza commerciale inerenti alle gestioni dei musei e dei parchi, tra i quali essenzialmente: servizi di

accoglienza e ospitalità, caffetteria, accompagnamento e guida, ristorazione; Fermo restando quanto sopra, la società non potrà:

- a) offrire servizi e/o prodotti sul libero mercato;
- b) ricevere in affidamento diretto dai soci o da altri enti della Pubblica Amministrazione, servizi pubblici locali a rilevanza commerciale;
- c) partecipare a gare pubbliche per l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- d) svolgere servizi strumentali a favore di altre pubbliche amministrazioni.

La società potrà richiedere e conseguire ogni possibile contributo dallo Stato e da qualsiasi altro Ente autorizzato, nonché agevolazioni, in particolare mutui con il concorso statale previsti dalle leggi vigenti e future.

TITOLO II

SOCI - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - RECESSO

Art. 6

Soci

Possono acquisire la qualità di socio esclusivamente Enti Pubblici, ai sensi del co. 4, lett. a, dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 7

Domicilio

Ai fini dei rapporti con la società, il domicilio di ciascun socio si intende eletto presso quello risultante dal libro dei soci.

L'aggiornamento di quest'ultimo compete all'Organo Amministrativo, sulla base delle variazioni che il socio abbia a comunicare per iscritto.

Art. 8

Capitale sociale

Il capitale sociale è stabilito in Euro 1.480.443,95 (unmilionequattrocentottantamilaquattrocentoquarantatre e centesimi novantacinque) suddiviso in n. 28.663 (ventottomilaseicentosessantatre) azioni da Euro 51,65 (cinquantuno e centesimi sessantacinque) ciascuna.

In caso di aumento di capitale potranno essere effettuati, nei limiti di legge, anche conferimenti diversi dal denaro.

L'organo amministrativo potrà omettere sia il deposito presso il Registro Imprese dell'offerta di opzione che ogni altra forma di pubblicità della stessa, qualora tutti i soci siano presenti (in proprio o per delega) all'assemblea che delibera l'aumento e dichiarino di essere già informati dell'offerta di opzione e del termine relativo.

Art. 9

Diritto di prelazione

I soci hanno diritto di prelazione sul trasferimento delle azioni, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni.

A tal fine il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'ente pubblico acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere le proprie azioni esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Art. 10

Azioni

Ogni azione è indivisibile nei confronti della Società.

Esse sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 2346 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11

Recesso

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 *bis* del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e dell'eventuale soggetto incaricato della revisione contabile.

Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre novanta giorni dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

TITOLO III

ORGANI SOCIETARI

Art. 12

Assemblea

L'assemblea generale regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L'assemblea si riunisce e delibera sugli argomenti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché su quelli dei quali sia investita dall'Organo Amministrativo.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

Art. 13

Competenze dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci entro i limiti previsti dalla legge;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea;
6. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
7. Ogni altro atto che i soci ritengono di sottoporre alla sua approvazione.

E' fatta sempre salva la non assoggettabilità a garanzia patrimoniale specifica dei beni culturali, mobili e immobili, di cui la società è conferitaria, ai sensi dell'articolo 115, co. 7, del Codice.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione delle obbligazioni convertibili e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 14

Deliberazioni dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria, in prima ed in seconda convocazione, deliberano validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile.

Art. 15

Convocazione

L'assemblea è convocata, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, dall'Organo Amministrativo ogni qual volta sia opportuno o necessario.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, l'assemblea potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso le ragioni della dilazione dovranno essere segnalate nella relazione degli amministratori che accompagna il bilancio.

Salvo quanto disposto dall'ultimo capoverso dell'art. 2367 C.C. è consentito a tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale di richiedere all'organo amministrativo la convocazione dell'assemblea con domanda contenente gli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la data di una successiva convocazione, qualora nella prima non venga raggiunto il quorum strutturale di cui all'art. 2368 Codice Civile.

L'avviso di convocazione dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In alternativa alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, purché sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà scegliere quale mezzo di convocazione uno dei seguenti:

a) lettera o telegramma inviati a tutti i soci iscritti nel libro dei soci o ai sindaci effettivi a mezzo del servizio postale od equiparato fornito di avviso di ricevimento;

b) lettera semplice, inviata ai soggetti sopra indicati, che dovrà dagli stessi essere restituita in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;

c) messaggio fax o di posta elettronica inviato e ricevuto da tutti i soggetti sopra indicati, i quali dovranno, entro la data stabilita per l'assemblea, confermare per iscritto, anche con lo stesso mezzo, di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Per l'intervento in assemblea non occorre il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede o le banche incaricate.

Art. 16

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, da lui stesso designato.

Le deliberazioni assembleari sono fatte constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla legge ed in quelli in cui l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio, scelto dallo stesso Organo, che assorbe in sé le funzioni di Segretario.

Art. 17

Modalità di svolgimento dell'Assemblea

L'assemblea ordinaria e/o straordinaria può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli azionisti. A tal fine è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione

predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 18

Diritto di voto

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Ciascuno degli azionisti che abbia diritto di voto può farsi rappresentare per delega scritta.

Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 2372 Codice Civile.

Il Presidente dell'Assemblea, coadiuvato dal segretario, controlla la validità delle deleghe e le conserva agli atti.

Art. 19

Votazioni

Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 20

Consiglio di Amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, i quali durano in carica per tre anni, scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

In caso di morte o impedimento di uno di essi, il Consiglio provvede alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; il sostituto dura in carica sino alla prima assemblea successiva al provvedimento di sostituzione.

Gli amministratori possono essere revocati dall'assemblea anche in assenza di giusta causa e, in tal caso, nulla è dovuto all'amministratore revocato a titolo di risarcimento del danno, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministratore della società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia al risarcimento del danno.

Salvo i poteri espressamente previsti dalla legge o da altre disposizioni del presente statuto, i poteri degli amministratori devono essere riconducibili ed assimilabili al potere gestionale attribuito alla dirigenza comunale così come disciplinati, dal Testo unico degli Enti locali o da altra normativa vigente.

Art. 21

Presidente

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente e un Vice Presidente con le maggioranze prescritte al successivo art. 24.

Art. 22

Componenti del CdA e compensi

Non possono ricoprire la carica di Amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena comportante l'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, nonché coloro che abbiano interessi in conflitto con quelli societari, o per i quali esistano cause di incompatibilità previste dalle normative relative agli Enti della Pubblica Amministrazione.

L'Assemblea può determinare un compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione o per chi svolge le funzioni delegate ai sensi dell'art. 30, pur sempre nei limiti previsti dalle normative inerenti la spesa degli enti della Pubblica Amministrazione.

A tali soggetti spetta comunque il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dall'incarico.

Art. 23

Comitato tecnico scientifico

L'assemblea straordinaria dei soci o, su delega della medesima, la Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 30, può nominare un Comitato Tecnico Scientifico con funzioni consultive in merito alla determinazione delle linee fondamentali dell'attività societaria e degli interventi previsti in tale ambito.

Il Comitato è composto da un numero variabile di esperti in materia paesaggistica, ambientale, storico - culturale, economica e sociale da integrarsi a seconda delle esigenze.

A tali soggetti spetta il rimborso delle spese sostenute in dipendenza dell'incarico.

Art. 24

Funzionamento del CdA

Il Consiglio si riunisce periodicamente, sia nella sede della Società che altrove, purché nell'ambito territoriale della Regione Toscana, almeno una volta ogni sei mesi su convocazione del Presidente.

Altre riunioni straordinarie potranno essere convocate qualora se ne presenti la necessità o quando ne abbiano fatto richiesta almeno 2 amministratori, ovvero il Collegio dei Sindaci.

Art. 25

Convocazione del CdA

La convocazione deve essere effettuata mediante spedizione di avviso raccomandata a.r. da spedirsi almeno dieci giorni liberi prima della data della riunione a ciascun amministratore ed a tutti i sindaci effettivi.

Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della convocazione, nonché gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata sia a mezzo telegramma sia a mezzo fax o e-mail da inviarsi almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.

Sono comunque valide le riunioni del Consiglio, comunque convocate, cui partecipino tutti gli Amministratori ed i Sindaci effettivi in carica.

Art. 26

Deliberazioni del CdA

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, ovvero, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma a parità di voti prevale quello del Presidente.

Le votazioni si fanno per alzata di mano o appello nominativo. Le deliberazioni del Consiglio sono riportate da verbale firmato da chi presiede la seduta e dal segretario, il quale viene volta per volta prescelto all'inizio della seduta anche (ove gli intervenuti lo consentono) al di fuori dei membri del Consiglio.

Art. 27

Riunioni del CdA in videoconferenza

Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 28

Poteri del CdA

Il Consiglio di Amministrazione esercita, sulla base delle direttive disposte dai soci pubblici attraverso la Conferenza dei Sindaci e in attuazione del piano operativo annuale previamente approvato

dalla Conferenza stessa, i poteri per la gestione ordinaria della Società e per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali.

Le operazioni ed attività afferenti la gestione straordinaria, al di fuori degli indirizzi di cui al successivo articolo 30, dovranno essere sottoposte al vaglio preventivo della Conferenza dei Sindaci, la quale si esprimerà con apposita deliberazione.

Al Consiglio spetta pertanto, a titolo meramente esemplificativo di:

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere i bilanci ed i conti consuntivi;

c) nel rispetto di quanto disposto al secondo periodo del presente articolo ed al successivo articolo 30, autorizzare il Presidente alla stipula di tutti gli atti, i contratti e le convenzioni di ogni genere, purché attinenti all'oggetto sociale, ivi compreso l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione di beni mobili ed immobili strumentali per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui la società è conferitaria, e la costituzione di diritti reali sugli stessi;

d) acconsentire ad iscrizioni, cancellazioni ed annotazioni ipotecarie relativamente ai beni di cui al punto c);

e) conferire procure, sia generali che speciali;

f) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni negli stessi limiti e nel rispetto degli stessi vincoli previsti per legge per gli azionisti pubblici;

g) richiedere affidamenti bancari ed utilizzare i medesimi, prelevando allo scoperto nei limiti degli affidamenti stessi;

h) emettere, accettare, avallare, girare, scontare cambiali, assegni ed altri titoli all'ordine;

i) fare qualunque operazione, anche su titoli di Stato nominativi e/o vincolati;

l) costituire o ritirare i depositi cauzionali;

m) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle procedure indicate al primo comma, fatta solamente eccezione per quelli riservati dal presente Statuto all'Assemblea.

Il consiglio di amministrazione in ogni caso necessita e si attiene agli indirizzi deliberati dai Consigli Comunali degli azionisti nelle seguenti materie:

- Acquisto, alienazioni permutate ed ogni altro di disposizione di beni immobili;
- Contrazioni di mutui passivi o altre forme di indebitamento;
- Eventuali atti di programmazione e pianificazione pluriennali;
- Modifica dello statuto;
- Variazioni del capitale sociale;
- Tutti gli atti che se svolti dagli enti soci dovrebbero essere deliberati dal consiglio comunale, con esclusione degli atti di bilancio;
- Ogni altro indirizzo anche operativo deliberato dai Consigli Comunali.

Ai fini dello svolgimento delle operazioni ed attività di cui al presente articolo è fatta sempre salva la non assoggettabilità a garanzia patrimoniale specifica dei beni culturali, mobili e immobili, di cui la società è conferitaria, ai sensi dell'articolo 115, co. 7, del Codice.

Art. 29

Altre competenze

L'organo amministrativo, previa autorizzazione espressa della Conferenza dei Sindaci, potrà inoltre adottare le deliberazioni concernenti:

- il trasferimento della sede nell'ambito del territorio regionale, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, la istituzione di unità locali operative;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la costituzione di patrimoni separati ai sensi degli artt. 2447 bis e seguenti C.C.

Art. 30

Direzione e controllo da parte dei soci - Conferenza dei Sindaci

La Conferenza dei sindaci svolge le funzioni di direzione e controllo della società nell'interesse congiunto dei Comuni soci.

La Conferenza dei Sindaci è un organo composto dai sindaci dei Comuni azionisti della Società, o loro delegati, istituito e disciplinato con apposito atto.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione della società predispone ed invia alla Conferenza la proposta di piano operativo previsionale per l'anno successivo redatta nel rispetto degli indirizzi ricevuti, composta dal conto economico annuale aggregato aziendale, dal conto economico triennale aggregato aziendale, dalla proposta di investimenti o altri interventi sul patrimonio gestito. Il piano operativo è corredato dalla relazione che illustra i risultati e gli scostamenti della gestione dell'esercizio in corso rispetto al piano operativo previsto.

La Conferenza procede all'approvazione della proposta di piano operativo e la documentazione viene inviata agli enti soci per costituire allegato al bilancio annuale e pluriennale degli enti stessi.

Fermo rimanendo il disposto di cui all'articolo 28, primo comma, secondo periodo, entro il 10 agosto di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della società predispone ed invia alla Conferenza dei Sindaci una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale e sul conto economico della società relativa all'attività svolta nei primi sei mesi dell'anno, corredata da una relazione sull'andamento della società e sullo stato di avanzamento degli investimenti programmati, evidenziando gli scostamenti rispetto al piano operativo.

Nel caso in cui la Conferenza accerti che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'attività in conformità agli indirizzi assegnati, agli obiettivi programmati ed alle autorizzazioni preventive di volta in volta ricevute, può chiedere l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della società. L'esercizio delle attività affidate alla società in difformità agli indirizzi dei soci pubblici potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori. La Conferenza dei Sindaci ha altresì l'obbligo di informare gli organi ministeriali istituzionalmente preposti alla tutela di ogni difformità riscontrata, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 116 e 115, co. 6, del Codice. In testa ai detti organi ministeriali permane un potere di vigilanza ed ispezione autonomo in ordine al patrimonio culturale conferito in uso alla società, ai sensi degli articoli 18 e 19 del Codice.

Al fine di consentire il corretto esercizio dei poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla gestione della società, l'organo amministrativo è tenuto al puntuale rispetto di quanto stabilito nel Regolamento relativo alle modalità di indirizzo e controllo sulle partecipate approvato dall'azionista di maggioranza.

La società è tenuta a collaborare con i settori degli enti azionisti ogni qual volta questi ultimi richiedano dati, informazioni o altro, essendo dal punto di vista funzionale in una posizione analoga ad essi.

Il presidente del consiglio di amministrazione, al pari degli altri dirigenti comunali, può essere convocato nelle sedute degli organi collegiali dirigenziali dei singoli comuni azionisti, ad esempio conferenza dei dirigenti od altre denominazioni equivalenti.

Art.31

Amministratore Delegato

L'organo amministrativo può delegare, nei limiti consentiti dalla legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Nel caso in cui non abbia provveduto l'assemblea ai sensi del precedente articolo 22, il Consiglio provvede inoltre alla determinazione della remunerazione degli amministratori delegati, sentito il parere del Collegio sindacale, nei limiti di cui alle normative sulla spesa degli Enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.

Art. 32

Presidente

Il Presidente esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed esercita gli altri poteri riservatigli dal presente Statuto.

Nel caso di sua assenza o impedimento, anche se temporanei, i suoi poteri, anche di legale rappresentanza, vengono esercitati dal Vice Presidente.

Art. 33

Competenze del Presidente

Il Presidente firma gli atti della Società e ne ha la legale rappresentanza, anche in giudizio.

Il Presidente può, previamente autorizzato dal Consiglio, nei limiti di cui all'articolo 28 e 29, ovvero, nei casi di urgenza, ottenendo dallo stesso la ratifica del proprio operato, promuovere azioni giudiziarie, così come resistervi, in ogni grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati, procuratori alle liti, arbitri e periti.

Il Consiglio di Amministrazione potrà peraltro, con deliberazione assunta all'unanimità dei suoi componenti, autorizzare il Presidente, ovvero, anche disgiuntamente, altri suoi membri, a spendere permanentemente la firma sociale per determinati atti o categorie di atti, senza necessità di ulteriori deliberazioni.

Art. 34

Collegio Sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e da due supplenti.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Poiché la società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato e non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile è esercitato dallo stesso collegio sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.

La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina.

TITOLO IV

BILANCIO - UTILI

Art. 35

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio sarà firmato alla fine di ogni esercizio dal consiglio.

Art. 36

Utili e fondo di riserva

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno al 5% (cinque per cento) di essi per costituire il fondo di riserva legale, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Qualora il fondo di riserva si riduca sotto il quinto del capitale risultante dall'ultimo bilancio, sarà ripresa l'assegnazione al medesimo del 5% (cinque per cento) suddetto.

Gli utili netti, dedotta la somma di cui al comma precedente, saranno destinati secondo le decisioni prese dall'Assemblea in sede di deliberazione di approvazione del bilancio.

Art. 37

Inventario

Alla fine di ogni esercizio verrà formato l'inventario generale dello stato attivo e passivo della Società.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38

Scioglimento della società

In caso di scioglimento della Società, gli effetti del conferimento in uso del patrimonio culturale si esauriscono, a termini dell'articolo 115, co. 7, del Codice, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

Art. 39

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto si applicheranno le norme contenute in materia nel Codice Civile, nel Codice e nelle altre leggi vigenti.